

	ENTE PER IL DIRITTO ALLA STUDIO UNIVERSITARIO	
	DI PAVIA (EDiSU)	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE	
	ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL	
	COMPENDIO DENOMINATO “EDIFICIO NORD DEL COMPARTO	
	IMMOBILIARE EX MONDINO”. CIG B2A28BB30A CUP	
	G18H22000930009	
	TRA	
	il -----, nato a ----- (---) il ----- in qualità di legale	
	rappresentante dell’operatore economico ----- (codice fiscale / partita	
	IVA n. -----), con sede in -----, ----- come risulta dalla visura	
	camerale acquisita mediante il servizio Infocamere agli atti dell’Amministrazione	
	universitaria	
	E	
	-----, nata a ----- il -----, in qualità di Direttore	
	amministrativo pro-tempore dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di	
	Pavia (di seguito, per brevità anche EDiSU), P.I. 02205710185, con sede in Pavia,	
	via Sant’Ennodio 26, che interviene nella sottoscrizione del presente atto in	
	esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione rep. n.47	
	del 19 luglio 2024, nonché ai sensi dell’art. 70 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del	
	30.3.2001;	
	PREMESSO CHE	
	- con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n.47 del 19 luglio 2024	
	EdiSU ha approvato il progetto definitivo, validato con verbale del Responsabile	
	Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) acquisito agli atti di Edisu	

	al prot. n.9444 del 19 luglio 2024, per la ristrutturazione del compendio	
	denominato “Edificio Nord del comparto immobiliare ex Mondino”, unitamente	
	al capitolato speciale d'appalto, ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di	
	attribuzione dei punteggi ai fini dell'indizione e del successivo espletamento della	
	procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa;	
	- con la precitata delibera EdiSU ha contestualmente individuato l'Università degli	
	Studi di Pavia quale stazione appaltante qualificata presso l'Anac con livello di	
	qualificazione per i lavori L1 disponibile allo svolgimento delle procedure di gara a	
	favore di stazioni appaltanti non qualificate per il livello richiesto dalla procedura,	
	ai sensi del comma 10 dell'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;	
	- con determina prot. n. del a firma del Direttore Generale pro-	
	tempore dell'Università è stata approvata la documentazione di gara, predisposta	
	dall'Università di Pavia sulla base degli indirizzi forniti da Edisu, ed è stata bandita	
	la gara per un importo complessivamente pari a € 11.344.682,46 (al netto	
	dell'IVA) così articolati:	
	- € 312.777,29 (al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA) per	
	progettazione esecutiva;	
	- € 11.031.905,17 (al netto dell'IVA) per lavori (già comprensivi degli oneri	
	per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quantificati in misura pari a	
	€ 438.243,62)	
	- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina del RUP prot.	
	n. del è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore	
	dell'operatore economico, a fronte di un importo di €,	
	conseguente al ribasso di gara;	
	Pag. 2 di 25	

	- sono state positivamente espletate le verifiche prescritte della normativa vigente	
	in merito alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti ai fini	
	della partecipazione alla procedura de qua nonché in ordine all'insussistenza dei	
	motivi di esclusione previsti dall'art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;	
	- l'Appaltatore ha altresì presentato i documenti necessari ai fini della stipula del	
	contratto, i quali, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale e pertanto nulla osta alla stipula del	
	presente atto;	
	- in forza di quanto con determina prot. n. ----- del -----, a firma del	
	Direttore Generale pro-tempore dell'Università, previa verifica della proposta di	
	aggiudicazione, è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore de quo e	
	pertanto nulla osta alla stipula del presente atto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI	
	STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse	
	ed ai documenti ivi citati, i sotto indicati documenti, ancorché non materialmente	
	allegati per esplicita volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione	
	universitaria:	
	a) Il progetto definitivo posto a base di gara redatto ai sensi della Sezione III,	
	artt.24-32 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. applicabile al caso di specie	
	ratione temporis ;	
	b) il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici;	
	c) il bando ed il disciplinare di gara, i quesiti a carattere generale pervenuti	
	nel corso della pubblicazione dei documenti di gara e le relative risposte	
	Pag. 3 di 25	

	fornite in sede di gara;	
	d) i verbali di gara e i relativi allegati;	
	e) il provvedimento di aggiudicazione;	
	f) il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., per quanto non in contrasto	
	con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;	
	g) la relazione generale;	
	h) l'elenco dei prezzi unitari;	
	i) il computo metrico estimativo per quanto disciplinato dall'art.31	
	dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023;	
	j) il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le proposte integrative di	
	cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal	
	CSE;	
	k) il Piano Operativo di sicurezza (POS);	
	l) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4	
	del Capitolato speciale d'appalto;	
	m) il Cronoprogramma di cui all'art.18 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023;	
	n) le proposte migliorative inserite nell'offerta tecnica recepite dalla stazione	
	appaltante secondo quanto meglio dettagliato e specificato nell'art.27 del	
	presente atto;	
	o) l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara	
	p) l'offerta di gestione informativa ed il piano di gestione informativa	
	predisposto dall'Appaltatore e approvato dalla stazione appaltante	
	secondo le modalità previste dall'art.28 del presente atto;	
	ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO	
	Pag. 4 di 25	

	L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, da redigersi a cura	
	dell'Appaltatore in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla	
	stazione appaltante, e nei lavori di realizzazione di ristrutturazione del compendio	
	denominato "Edificio Nord del comparto Immobiliare ex Mondino".	
	Le prestazioni sopra riportate dovranno essere svolte nel rispetto sia delle	
	condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, sia delle caratteristiche	
	tecniche, qualitative e quantitative previste dagli altri atti costituenti il progetto	
	Esecutivo, con riguardo ai particolari costruttivi ed esecutivi delle opere edili e	
	strutturali e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle	
	relazioni e quant'altro compiegato al Progetto Esecutivo, predisposto	
	dall'Appaltatore e validato dalla stazione appaltante. Sono altresì compresi, senza	
	ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni	
	migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore	
	e recepite dalla Stazione appaltante.	
	ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO	
	In forza del ribasso presentato in sede di gara pari al -----%, l'ammontare del	
	presente contratto è pari a € ----- (euro -----), al netto dell'IVA e	
	così articolato:	
	- € ----- (al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA) per la progettazione	
	esecutiva;	
	- € ----- (al netto dell'IVA) per l'esecuzione dei lavori;	
	- € ----- (al netto dell'IVA) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	d'asta relativi ai lavori.	
	Il contratto è stipulato "a corpo".	
	L'importo del contratto, come sopra determinato, resta fisso e non può variare in	
	Pag. 5 di 25	

	aumento o in diminuzione, in funzione della qualità e della quantità effettiva dei lavori eseguiti.	
	Il prezzo convenuto ed offerto in sede di gara dall'Appaltatore non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; e	
	ciò anche nel caso in cui si dovesse verificare che le quantità effettive delle lavorazioni realizzate in sede esecutiva dovessero risultare diverse da quanto	
	indicato nel computo metrico estimativo posto a base di gara.	
	ART. 4 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
	Il progetto esecutivo è redatto in conformità agli artt. da 22 A 33 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 in continuità rispetto al progetto definitivo approvato dalla	
	stazione appaltante.	
	Il progetto esecutivo dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello	
	di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.	
	La progettazione esecutiva non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara.	
	Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al successivo comma del presente articolo, alle lettere a) e b), non avranno	
	alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal	
	progetto posto a base di gara.	
	Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:	
	Pag. 6 di 25	

	a) al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023;	
	b) all'accertamento di errori od omissioni nel progetto definitivo posto a base di gara.	
	Nei sopracitati casi, la Stazione appaltante procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti può riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui all'art.5 comma 1 del presente atto, adeguata alla complessità e importanza della variante. Le varianti, valutate in base ai prezzi di cui all'art. 9.2 del capitolato speciale d'appalto, sono approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi.	
	Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, sulla base di quanto meglio specificato al successivo art.27 del presente atto.	
	ART.5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
	La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di novanta (90) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del presente atto o dal verbale di consegna in via d'urgenza ove disposta.	
	La progettazione esecutiva formerà oggetto di verifica e di validazione da parte della stazione appaltante ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.42, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.	
	ART.6 – CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	A seguito della validazione del progetto esecutivo, la consegna dei lavori avverrà,	
	Pag. 7 di 25	

	previa sottoscrizione di verbale in contraddittorio tra le parti, entro i successivi 45	
	giorni.	
	L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo	
	quanto disposto dal cronoprogramma.	
	L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei	
	lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal	
	cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte	
	imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad	
	essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le	
	previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e	
	progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la	
	liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio	
	dei lavori, dalla direzione lavori.	
	Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a n. settecentotrenta (730) giorni	
	naturali e consecutivi dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori.	
	ART.7 – PROROGHE	
	In materia le parti faranno riferimento alle disposizioni di cui all'art.4.6 del	
	capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente si fa rinvio.	
	ART.8 – SOSPENSIONI DEI LAVORI	
	La sospensione dei lavori è disciplinata all'art.4.5 del capitolato speciale d'appalto.	
	ART.9 – PENALI	
	Nel caso di mancato rispetto dei termini assegnati per la consegna della	
	progettazione esecutiva e dei termini per l'ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi di	
	forza maggiore non imputabili all'appaltatore, si applicano le penali previste	
	all'art.4.7 del capitolato speciale d'appalto	
	Pag. 8 di 25	

ART.10 – CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale agli effetti quantitativi. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Dietro specifico e dedicato accordo tra le parti, la eventuale contabilità dei lavori a misura, adottabile in caso di specificità, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i	
	lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla	
	stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	ART.11 – PAGAMENTI	
	Per il presente appalto è ammessa l'anticipazione prezzi pari al 20% dell'importo	
	contrattuale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.125, comma 1, del D.Lgs.	
	n36/2023.	
	Il pagamento del corrispettivo dovuto per la Progettazione Esecutiva sarà	
	effettuato dopo la validazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione	
	Appaltante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.	
	La stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al progettista del	
	corrispettivo.	
	Sono disposti pagamenti in acconto in corso d'opera a favore dell'Appaltatore	
	ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle	
	prescritte ritenute dalla normativa vigente, raggiunga un importo minimo non	
	inferiore a euro 500.000,00, ai sensi dell'art.5.3 del Capitolato speciale d'appalto.	
	Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia	
	l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa presentazione di garanzia	
	fideiussoria, secondo quanto previsto all'art 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 ai	
	cui contenuti integralmente si rinvia.	
	ART.12 – INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DEI TITOLI DI	
	PAGAMENTO	
	Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010	
	per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, l'Appaltatore ha indicato il	
	Pag. 10 di 25	

	sotto indicato conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti	
	relativi al presente appalto:	

	I soggetti delegati ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:	
	- -----, nato a ----- (---) il -----, codice fiscale-----	
	ART.13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA	
	TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge	
	n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi	
	all’appalto.	
	L’Università provvederà, in occasione di ogni pagamento e con ulteriori controlli,	
	ove necessari, a verificare l’assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi in	
	esame.	
	Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della Legge	
	n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del precitato	
	art.3.	
	ART.14 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	L’Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva prevista	
	dall’art.117, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, mediante polizza fideiussoria n. -----	
	----- emessa da -----, Agenzia di ----- acquisita agli atti	
	dell’Amministrazione universitaria.	
	ART.15 – COPERTURE ASSICURATIVE	
	L’Appaltatore ha provveduto a consegnare all’Amministrazione universitaria	
	copia della polizza di copertura assicurativa prevista dall’art.117, comma 10, del	
	Pag. 11 di 25	

	D.Lgs. n.36/2023, per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi,	
	polizza n.-----, rilasciata da -----, acquisita agli atti	
	dell'Amministrazione universitaria.	
	L'appaltatore si impegna altresì al rilascio della polizza prevista dall'art.117,	
	comma 11 del D.Lgs.n.36/2023.	
	ART.16 – RECESSO	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del	
	D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere	
	dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti.	
	Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
	mezzo di raccomandata R.R. o altro mezzo equivalente quale la Posta Elettronica	
	Certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal	
	ricevimento di detta comunicazione.	
	ART.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 c.c., il Committente si	
	riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:	
	- mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010	
	e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari;	
	- mancata consegna dei lavori per causa dell'impresa affidataria;	
	- mancato inizio dei lavori entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla	
	consegna degli stessi;	
	- esito negativo del collaudo;	
	- mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi,	
	autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per	
	fatto imputabile all'impresa affidataria;	
	Pag. 12 di 25	

	- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e	
	ss.mm.ii. o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore	
	dei Lavori, dal Committente o dal coordinatore per la sicurezza;	
	- non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla	
	finalità dell'opera;	
	- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle	
	polizze assicurative di cui al presente contratto;	
	- applicazione di penali di importo pari o superiore al 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;	
	- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o	
	imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, a seguito di	
	verifiche effettuate ai sensi della vigente normative in materia.;	
	- violazione della normativa in materia cessione del contratto o del subappalto;	
	Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto si	
	intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato	
	all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo posta	
	elettronica certificata entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento, l'intenzione di	
	avvalersi alla presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo	
	beneficio del Committente.	
	In materia di risoluzione per inadempimento trovano applicazione le disposizioni	
	di cui all'art.122 del D.Lgs. n.36/2023.	
	Il Committente, nel comunicare all'impresa affidataria la risoluzione del contratto,	
	dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei	
	Pag. 13 di 25	

	lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che	
	devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.	
	Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo trovano	
	applicazione le vigenti disposizioni normative in materia.	
	ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO	
	RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	
	L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori	
	o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale	
	produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e	
	senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.	
	La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora	
	dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in	
	contraddittorio con il medesimo appaltatore	
	Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 8 del presente atto	
	è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato	
	dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato	
	dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al	
	comma 2.	
	Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito	
	della risoluzione del contratto.	
	ART.19 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto	
	- dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie	
	constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il	
	certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.	
	Pag. 14 di 25	

	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,	
	sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa	
	appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità	
	prescritte dal Direttore dei Lavori.	
	Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non	
	superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le	
	lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per	
	come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che	
	l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione	
	diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto	
	completamento.	
	Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli	
	atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art.7 del presente atto, per il maggior	
	tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.	
	Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita	
	manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte	
	dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti	
	ART.20 - COLLAUDO	
	Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il collaudo finale deve aver	
	luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1	
	anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali	
	le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e	
	di particolare rilevanza).	
	Il collaudo finale deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei	
	materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei	
	Pag. 15 di 25	

	lavori non inferiore al cinque per cento.	
	Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere	
	definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto,	
	nel presente capitolato, per detta emissione.	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non	
	comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità	
	concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene	
	definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla	
	garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta	
	liquidazione del saldo.	
	ART.21- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
	Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale	
	d'appalto, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di lavori	
	pubblici.	
	In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le	
	spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
	e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	Pag. 16 di 25	

	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32 del presente atto.	
	ART.22 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia con	
	Pag. 17 di 25	

	riferimento ai propri dipendenti ed ai materiali di sua proprietà, sia con	
	riferimento ai danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza	
	dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	ART.23– TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	
	Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore	
	è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo	
	stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi,	
	territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti	
	i lavori, secondo quanto specificamente stabilito dalla normativa vigente in	
	materia.	
	ART.24– SICUREZZA	
	Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, nonché	
	il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Appaltatore per quanto attiene alle	
	proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità di cantiere e nell'esecuzione	
	dei lavori, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come	
	meglio specificato nelle disposizioni di cui al Capitolo 2 – Disposizioni in materia	
	di sicurezza del Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara ai cui contenuti	
	integralmente si rinvia.	
	ART.25 – SUBAPPALTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	In forza delle dichiarazioni presentate in sede di gara, potranno formare oggetto	
	di subappalto le seguenti categorie di lavorazioni:	
	- ----- in misura pari al -----;	
	- ----- in misura pari al ---%.	
	Pag. 18 di 25	

	Il subappalto si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni e secondo le modalità	
	indicate dall'art.119 (Subappalto) del D.Lgs. n.36/2023.	
	ART.26 – MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO	
	D'OPERA	
	Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti	
	contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.	
	Le modifiche del contratto e le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti e	
	secondo le modalità indicate all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, ai cui contenuti	
	integralmente si rinvia.	
	ART.27 – MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI OFFERTA TECNICA	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto le proposte	
	migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di offerta recepite dalla stazione	
	appaltante.	
	Sulla base delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara ed inserite	
	all'interno dell'offerta economica, la valorizzazione economica delle proposte	
	migliorative di cui sopra, già ricompresa all'interno del corrispettivo contrattuale	
	da corrispondere all'Appaltatore di cui al precedente art.3 del presente, è pari a €	
(diconsi euro.....).	
	Tale valorizzazione economica è documentata e comprovata da apposito	
	computo metrico estimativo allegato all'offerta economica e costituente parte	
	integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente ivi allegato	
	per espressa volontà delle parti ma acquisito agli atti dell'Amministrazione	
	universitaria.	
	Ai fini dell'efficace perseguimento dell'interesse pubblico, la stazione appaltante,	
	per il tramite della Direzione Lavori allo scopo nominata e sulla base degli	
	Pag. 19 di 25	

	indirizzi del Responsabile Unico del procedimento, si riserva la facoltà di	
	verificare in corso d’opera la concreta realizzabilità e l’effettiva utilità delle singole	
	proposte migliorative con particolare riguardo alla funzionalità dell’opera,	
	recependo le relative determinazioni in apposito atto integrativo.	
	Con riferimento alle migliori proposte in sede di offerta tecnica non recepite	
	dalla stazione appaltante, la stazione appaltante si riserva di portare in detrazione	
	dal corrispettivo contrattuale da corrispondere all’Appaltatore la quota	
	corrispondente ovvero di riutilizzarne la relativa quota all’interno del presente	
	appalto nel rispetto dei contenuti progettuali, dei limiti previsti dall’art.120 del	
	D.Lgs. n.36/2023 e dei vincoli imposti dalla normativa vigente.	
	Le attività, forniture e lavorazioni previste nell’offerta tecnica sono da intendersi	
	comunque da eseguire a perfetta regola d’arte e complete di tutto quanto	
	necessario ai fini del raggiungimento del risultato prospettato dall’operatore	
	economico, nulla escluso e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione	
	appaltante; il mancato rispetto di quanto sopra costituirà grave inadempimento ai	
	sensi delle disposizioni di cui all’art.122 comma 3 del D.Lgs. n.26/2023.	
	ART.28 – OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA E PIANO DI	
	GESTIONE INFORMATIVA	
	L’affidamento dei servizi e dei lavori oggetto del presente atto avviene nel rispetto	
	dei principi del Building Information Modeling, applicando la Gestione	
	Informativa come descritta nella serie di norme UNI 11137 “Gestione digitale dei	
	processi informativi delle costruzioni”, secondo quanto dettato dal DM 560/2017	
	come successivamente modificato dal DM 312/2021.	
	Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non	
	materialmente allegata al presente atto per esplicita volontà delle parti ma acquisita	
	Pag. 20 di 25	

	agli atti dell'Amministrazione università, l'offerta di gestione informativa (oGI)	
	presentata dall'Appaltatore in sede di gara in conformità delle specifiche tecniche	
	e delle prescrizioni contenute nel capitolato informativo posto a base di gara e a	
	cui contenuti si fa esplicito rinvio.	
	Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, l'Appaltatore dovrà	
	presentare, ai fini dell'approvazione da parte della stazione appaltante, un Piano di	
	Gestione Informativa (pGI) che, una volta approvato, costituirà il documento	
	contrattuale rispetto al quale verrà condotto il processo BIM (con specifico	
	riferimento a tempistiche, obiettivi, formati, ruoli, responsabilità e modalità di	
	modellazione, condivisione e verifica).	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente,	
	l'Università applicherà una penale giornaliera pari all'uno (1) per mille dell'importo	
	contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.	
	ART.29 – CRITERI MINIMI AMBIENTALI	
	Per il presente appalto, dovranno essere rispettate le specifiche tecniche e le	
	clausole contrattuali contenute nel D.M. 23 giugno 2022 n. 256 relativo ai “Criteri	
	ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi	
	edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento	
	congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.	
	In merito, le parti faranno riferimento al documento denominato “Relazione sul	
	rispetto dei Criteri Ambientali Minimi” allegata al progetto definito, come	
	integrata dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai cui contenuti si fa	
	integralmente rinvio.	
	ART.30 – DISCIPLINA DELLE RISERVE	
	Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno	
	Pag. 21 di 25	

	in cui gli viene presentato.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il	
	termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel	
	rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.	
	Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione	
	non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena	
	di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando	
	nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le	
	cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
	Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue	
	motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo	
	esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la	
	percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,	
	incombe in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione	
	appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine sopra riportato,	
	oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel	
	termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e	
	l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve	
	o le domande che ad essi si riferiscono.	
	Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa	
	contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui	
	libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, le quantità dedotte da	
	misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante	
	quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni	
	Pag. 22 di 25	

	interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.	
	L' Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei	
	lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che	
	sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
	Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a	
	riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il	
	pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve	
	sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente	
	successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non	
	espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
	Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione	
	le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a	
	pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore,	
	ritiene gli siano dovute.	
	La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	
	successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
	ART.31 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Università ai	
	sensi della normativa vigente in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del	
	presente contratto sulla base di quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara.	
	ART.32 – CONTROVERSIE	
	Per la definizione delle controversie relative all'esecuzione del presente contratto,	
	le parti faranno riferimento alle disposizioni contenute all'art.12.12 del Capitolato	
	speciale d'appalto posto a base di gara ai cui contenuti si rinvia.	
	Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie derivanti	
	Pag. 23 di 25	

	dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso	
	il Foro di Pavia.	
	E' esclusa la competenza di tipo arbitrale.	
	ART.33 – ANTIMAFIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA	
	<i>(eventuale: ove non già acquisita l'informazione antimafia ovvero l'informativa liberatoria provvisoria)</i>	
	Il presente atto è condizionato in via risolutiva al positivo espletamento delle	
	verifiche relative alle dichiarazioni rese dall'Appaltatore circa l'insussistenza delle	
	cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011,	
	che verranno verificate tramite la comunicazione antimafia acquisita mediante la	
	consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia.	
	Nel caso di esito negativo dei precitati controlli, il contratto è da intendersi	
	immediatamente risolto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il	
	rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità	
	conseguite.	
	ART.34 – RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti	
	concordemente rinviando alla normativa vigente in materia.	
	ART.35 – SPESE CONTRATTUALI	
	L'imposta di bollo sul presente atto, determinata ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.	
	Lgs. 36/2023 (tabella di cui all'allegato I.4) in misura pari a € 500,00, è stata	
	assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24	
	Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide).	
	Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di	
	registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	Pag. 24 di 25	

